



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 06/06/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2003, n. 640

Attuazione interventi nelle aree agricole colpite dalla siccità dal 2000 al 2002. Aiuti integrativi art. 13 commi 4 ter e 4 quater della legge 8 agosto 2002, n. 178. L'Assessore all'agricoltura, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Avversità Atmosferiche, confermata dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue:

La siccità di eccezionale gravità che ha interessato il territorio pugliese nelle annate agrarie 1999/2000 e 2000/2001 ha provocato una rilevante decurtazione della produzione delle coltivazioni erbacee, arboree e arbustive, con un danno rispetto alla produzione lorda vendibile ordinaria (P.L.V.) di circa il 40%. La decurtazione ha avuto riflessi negativi non solo sulle aziende agricole, ma anche sui livelli occupazionali. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con i decreti di seguito riportati ha riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi siccitosi:

Il Governo Nazionale in considerazione della gravità dei danni della persistente siccità, per intervenire con maggiore efficacia a favore delle imprese colpite, in aggiunta agli aiuti previsti dalla legge 185/92, ha previsto con l'art. 13 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazione nella Legge 8 agosto 2002 n. 178, ulteriori misure di intervento, come previsti dai commi 4 ter (sostituito dall'art. 5 bis del D.L. n. 200 del 13 settembre 2002, convertito nella Legge n. 256 del 13 novembre 2002) e 4 quater.

Questi interventi consistono in:

1) Finanziamenti decennali per consolidamento passività: (comma 4 ter) a favore delle aziende agricole singole e associate e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile (P.L.V.), esclusa quella zootecnica, a causa della siccità verificatasi nel corso delle annate agrarie 1999/2000 e 2000/2001. I finanziamenti decennali sono a tasso agevolato e sono finalizzati al consolidamento delle rate non pagate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento. L'ammontare del prestito è formato dalle seguenti esposizioni debitorie:

- a) Rate relative a operazioni di credito agrario poste in essere entro l'8 luglio 2002 (data di entrata in vigore del D.L. n. 138/02) e con scadenza entro il 31 marzo 2003;
- b) Rate relative a operazioni di credito agrario non pagate e scadute prima dell'8 luglio 2002;
- c) Rate relative a operazioni di credito agrario scadute prima dell'8 luglio 2002 e prorogate per non più di 24 mesi ed in attesa di perfezionamento del prestito quinquennale di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) della legge 185/92 o in corso di proroga e comunque in scadenza fino al 31/3/2003.

2) Esonero contributi irrigui e riduzione contributi consortili: (comma 4 quater) a favore delle aziende

agricole e delle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nelle aree danneggiate e delimitate ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 della legge 185/92, per beneficiare per almeno un anno per le campagne agrarie dal 2000 al 2002 all'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e della riduzione fino al 50% degli oneri consortili, qualora a seguito della carenza idrica dovuta alla siccità, non abbiano usufruito, anche parzialmente, dell'acqua di irrigazione, con conseguenti danni sulla produzione lorda vendibile ordinaria, in misura non inferiore al 35%.

In sostanza per ottenere gli sgravi contributivi, le aziende agricole e le cooperative agricole di conduzione non devono aver beneficiato, anche parzialmente, dell'acqua di irrigazione da parte dei Consorzi ed aver subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile (P.L.V.) ordinaria, esclusa la produzione zootecnica. Relativamente ai requisiti, il primo deve essere dichiarato dal Consorzio al momento della richiesta del finanziamento; il secondo, relativo alla compromissione del bilancio aziendale, deve essere dimostrato dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio, delegata ad esercitare le funzioni di attuazione della legge regionale n. 24/90 in materia di avversità atmosferica, mediante invio ai Consorzi di bonifica interessati dell'elenco dei richiedenti aventi diritto ai benefici previsti dalla legge n. 185/92.

Gli sgravi contributivi sono disposti dai Consorzi di bonifica territorialmente competenti alla gestione dell'acqua per irrigazione, mediante provvedimenti dei competenti organi consortili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Sarà riconosciuto un contributo regionale ai Consorzi, sulle spese non coperte a causa delle minori entrate, nel limite che sarà stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in rapporto alle disponibilità finanziarie e all'ammontare delle minori entrate registrate dai Consorzi e risultanti dai conti consuntivi 2001 e 2002 dei Consorzi medesimi.

Ciò premesso, è opportuno stabilire le modalità e le procedure di attuazione degli interventi su richiamati.

FINANZIAMENTO DECENNALE

a) Domanda (secondo il fac-simile allegato 1), redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ed autenticata ai sensi dell'art. 38 del medesimo D.P.R., da presentare alle Amministrazioni Provinciali (AA.PP.) competenti per territorio ed all'Istituto di credito prescelto dal richiedente entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP della presente deliberazione della Giunta Regionale. Il computo decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione. Alla domanda devono essere allegati le attestazioni bancarie riportanti gli importi delle rate di credito agrario per le quali si chiede il consolidamento delle passività. La mancata compilazione in ogni parte della domanda secondo lo schema allegato o la mancata presentazione delle attestazioni bancarie unitamente alla domanda, sarà motivo di decadenza dai benefici richiesti.

b) Tutte le domande già presentate alle banche devono essere ritenute accolte se compilate nei modi dello schema allegato al presente provvedimento; entro lo stesso termine indicato al punto a) la domanda deve essere inviata dal richiedente all'Amministrazione Provinciale competente per territorio. Qualora la domanda non risulti conforme al fac-simile, è consigliabile presentare una domanda di conferma.

c) Gli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate saranno erogate alle AA.PP. nei modi previsti dall'art. 7 della l.r. n. 24/90 (5% sulla prima rata del concorso interessi del piano di ammortamento).

d) Le AA.PP., effettuata l'istruttoria delle domande in base alla dichiarazione resa dall'operatore agricolo ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, trasmetteranno all'Assessorato Regionale all'Agricoltura e ai Consorzi di bonifica, nel termine di 90 giorni dalla data successiva a quella di

scadenza di presentazione delle stesse, elenco cartaceo e informatico dei beneficiari con istruttoria favorevole e non favorevole (allegati 2 e 3, modello parte integrante del presente provvedimento), al fine di consentire la formulazione della graduatoria a livello regionale.

e) I criteri di selezione delle domande dei finanziamenti che l'Assessorato Regionale all'Agricoltura applicherà nella formulazione della graduatoria ai fini della concessione della provvidenza creditizia, entro l'ammontare delle risorse disponibili, sono i seguenti:

1) In rapporto al numero di avversità subite dall'azienda agricola nel periodo 2000-2002 con danno non inferiore al 35% della P.L.V. ordinaria e dichiarate eccezionali con apposito D.M. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, fermo restando che almeno una annata agraria sia stata interessata dalla siccità;

2) In rapporto all'entità del danno medio presumibile subito dall'azienda agricola;

3) In rapporto all'Unità di Dimensione Economica dell'azienda;

4) In rapporto alla qualifica professionale (prima coltivatori diretti, secondo imprenditori agricoli a titolo principale e terzo altri operatori agricoli; le prime due figure professionali devono essere in regola con l'iscrizione al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) ai sensi della legge 2 agosto 1990 n. 233).

f) La graduatoria così formulata sarà approvata con provvedimento del dirigente del Settore Agricoltura e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Dalla data di pubblicazione della graduatoria nel BURP decorre il termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi.

g) L'Assessorato, dopo l'esame dei ricorsi e la formulazione della graduatoria definitiva provvederà ad inviare alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio l'elenco degli ammessi al finanziamento decennale.

h) Le AA.PP., prima dell'emissione del nulla-osta, effettueranno verifica a campione su un numero di aziende agricole per un importo pari ad almeno il 5% delle somme delle domande istruite favorevolmente. Nel contempo il Dirigente del Settore Agricoltura provvederà ad assegnare ed accreditare i fondi alle Amministrazioni Provinciali secondo gli importi determinati dalla graduatoria degli ammessi a beneficiare del finanziamento decennale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

i) Definiti gli adempimenti di verifica, le AA.PP. provvederanno all'emissione dei nulla osta per la concessione del finanziamento decennale, da inviare all'Istituto di credito prescelto dal richiedente e alla ditta beneficiaria. Il nulla osta dovrà indicare l'esposizione debitoria da consolidare e l'impegno assunto a favore del beneficiario. Inoltre, trasmetterà all'Istituto di credito l'elenco delle domande con parere sfavorevole.

j) Il nulla-osta avrà la validità di tre mesi, più eventuale proroga di tre mesi per motivi validi e circostanziati. L'atto di finanziamento, comunque, dovrà essere stipulato entro sei mesi dal rilascio del primo nulla osta provinciale, anche in caso di scelta di diversa banca, pena decadenza dai benefici creditizi.

k) La liquidazione e il pagamento all'istituto di credito sarà effettuato dalle competenti AA.PP. in forma attualizzata, previa presentazione del rendiconto da parte dell'Istituto che ha effettuato l'operazione.

l) La durata del finanziamento è fissata in 10 anni, di cui due anni di preammortamento. Il tasso di riferimento da applicare alle operazioni perfezionate è quello previsto per operazioni di credito agrario di miglioramento. I tassi agevolati a carico del beneficiario sono calcolati secondo le procedure previste dal punto 5 del D.P.C.M. 29/11/85 e comunque nei limiti stabiliti con Deliberazione di Giunta Regionale n.

802 del 24 giugno 1999, così come di seguito specificate:

- 1) per i coltivatori diretti singoli o associati: 18% del tasso di miglioramento, e comunque non inferiore all'1%;
- 2) per le altre categorie: 25% del tasso di miglioramento, e comunque non inferiore all'1%.

m) L'AA.PP. provvederà alla liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti decennali agli Istituti di credito alla scadenza della 1^a rata annuale di preammortamento, attualizzando il versamento della seconda rata di preammortamento e delle 8 rate annuali di ammortamento in coincidenza con la liquidazione del preammortamento del primo anno. Il tasso d'attualizzazione sarà pari al costo della provvista relativo al tasso di riferimento regolante il finanziamento. Inoltre, provvederà a trasmettere al BURP per la pubblicazione l'elenco dei beneficiari che hanno perfezionato l'operazione.

CONTRIBUTI IRRIGUI E CONSORTILI

Domanda a firma del legale rappresentante, autenticata ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, da presentare all'Ufficio Bonifica dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP, corredata dalla seguente documentazione:

- 1) estratto dei bilanci consuntivi degli anni dal 2000 al 2002 da cui si evincano le mancate entrate rispetto al triennio 1998 - 1999 - 2000;
- 2) copia autentica vistata dal notaio di estratto del verbale del CdA o dell'Organo statutario preposto alla decisione, di non far pagare o di retrocedere gli oneri di contribuzione e i canoni irrigui, alle aziende agricole nelle aree delimitate dai D.M. di declaratoria della siccità e che abbiano subito danno in misura superiore al 35% del valore della PLV ordinaria;
- 3) piano di rimborso alle aziende agricole e alle cooperative agricole di conduzione che, nell'anno in cui si riferiscono i rimborsi, non hanno beneficiato, anche parzialmente, dell'acqua di irrigazione e sempre che siano state delimitate con D.M. del Ministero delle Politiche Agricole e che abbiano subito danni in misura tale da poter accedere agli interventi della legge 185/92.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Le provvidenze sopra illustrate devono essere erogate utilizzando le risorse assegnate dallo Stato a valere sulla dotazione finanziaria recata dall'art. 13 della legge n. 178/02 (che ha convertito in legge, con modificazione, il D.L. n. 138/02) e dalla compartecipazione finanziaria della Regione, che nel caso specifico e per i Consorzi di Bonifica si sostanzia nell'iscrizione nel bilancio di previsione 2003 delle somme necessarie per pagare il concorso negli interessi sui mutui di consolidamento delle passività dei Consorzi stessi (alle quali concorrono le mancate entrate per oneri di contribuzione e canoni irrigui a causa della siccità), ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 20/02. La spesa trova copertura nello stanziamento di Euro 1.436.851,30 del Cap. 114219 "Spese per l'attuazione della L. 178/02" del Bilancio Regionale 2003, per dieci annualità.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art.4 - comma 4 - lettera f) della legge regionale n. 7/97,

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'agricoltura;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento decennale per il consolidamento delle passività delle aziende agricole singole e associate e alle cooperative agricole di conduzione, nonché delle domande per i Consorzi di Bonifica, nonché le procedure di istruttoria, valutazione e liquidazione necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 13 commi 4 ter e 4 quater della legge 8 agosto 2002 n. 178 (che ha convertito in legge, con modificazione, il D.L. n. 138/02). I modelli delle domande formano parte integrante del presente provvedimento;
- di confermare l'affidamento alle AA.PP, ai sensi della l.r. n. 24/90, che ha delegato le funzioni amministrative per l'istruttoria delle pratiche relative alle domande di finanziamento decennale per il consolidamento delle passività di credito agrario e alla concessione delle relative provvidenze creditizie (comma 4 ter);
- di stabilire che la liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti decennali agli Istituti di credito sarà effettuata dalle AA.PP. alla scadenza della la rata annuale di preammortamento, attualizzando il versamento della 2a rata di preammortamento e delle 8 rate annuali di ammortamento in coincidenza con la liquidazione della la rata di preammortamento. Il tasso d'attualizzazione da applicare sarà pari al costo della provvista relativo al tasso di riferimento regolante il finanziamento;
- di stabilire che gli oneri per le funzioni delegate, nella misura prevista dall'art. 7 della richiamata l.r. n. 24/90, saranno riconosciuti e liquidati esclusivamente alle AA.PP;
- di affidare all'Ufficio Bonifica l'istruttoria delle domande per la concessione ai Consorzi di Bonifica dei contributi di cui all'art. 13, comma 4 quater della legge 8 agosto 2002 n. 178;
- di stabilire che l'ammissibilità a finanziamento delle domande istruite favorevolmente e inserite nella graduatoria di merito deve essere contenuta entro le disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato ed iscritte in bilancio regionale;
- di incaricare il Settore Agricoltura di comunicare alle AA.PP. l'obbligo di inviare al BURP per la pubblicazione gli elenchi delle aziende che hanno beneficiato del concorso interessi dei finanziamenti decennali;
- di incaricare la Segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto con il relativo

allegato all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP ai sensi dell'art. 6, lettera e), della L.R. n. 13/94;

- di incaricare il Settore Agricoltura di notificare il presente provvedimento alle AA.PP;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto